



Casalegno
Assicurazioni

Assicuratori dal 1917

www.casalegno.com

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

ALLEGATO 4, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Lorenzini Jacopo

NUMERO ISCRIZIONE RUI E000656437

OPERANTE PER L'AGENZIA CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL, SEDE LEGALE IN PIAZZA BORGHI PILA 40,
GENOVA (GE) 16129, N. RUI A000077283

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'Agenzia agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA.

Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto dell'Agenzia con l'impresa di assicurazione.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

| Impresa di assicurazione | Categoria veicolo/Tipologia contrattuale | Livello provvigionale |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | Per tutti i veicoli a motore e natanti | 9,68% |

| | | |
|---------------------|--|---------|
| GENERALI ITALIA SPA | per i veicoli del settore I (Autovetture) e II (Autotassametri) | 10,21 % |
| GENERALI ITALIA SPA | per i veicoli del settore III (Autobus) e IV (Autocarri) oltre 3,5 t | 8,98 % |
| GENERALI ITALIA SPA | per i veicoli del settore IV (Autocarri) fino a 3,5 t e per tutti gli altri veicoli a motore e natanti | 10,21 % |

| | | |
|------------------|--|---------|
| ALLIANZ VIVA SPA | Autocarri < 35 q.li | 8,53 % |
| ALLIANZ VIVA SPA | Autocarri > 35 q.li autobus e libro matricola | 6,76 % |
| ALLIANZ VIVA SPA | Autovetture proprietario di età < 25 | 3,16 % |
| ALLIANZ VIVA SPA | Autovetture proprietario società o età > 30 e < 55 | 10,27 % |
| ALLIANZ VIVA SPA | Autovetture proprietario di età => 55 anni | 11,91 % |
| ALLIANZ VIVA SPA | Altri veicoli a motore e natanti e autovetture Proprietario di età > 24 e < 30 | 10,16 % |

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.